

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 330 del 26 marzo 2019

Prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica: definizione delle specialità mediche e delle modalità per individuare le strutture da autorizzare alla prescrizione medesima a carico del Servizio Sanitario Nazionale (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 relativo alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - Allegato 12, articolo 1).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Si provvede alla definizione delle specialità mediche abilitate alla prescrizione delle prestazioni che comportano la fornitura di protesi, ortesi e ausili tecnologici a carico del SSN e alla definizione, in fase di prima applicazione, delle modalità e della procedura per l'individuazione delle strutture da autorizzare alla prescrizione stessa, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 *Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 *Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* all'art. 17 individua l'assistenza protesica tra le aree di attività in cui si articola il livello di Assistenza distrettuale da garantire ai cittadini con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale e la definisce come l'insieme delle prestazioni erogabili che comportano la fornitura di protesi, ortesi e ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, correzione o compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento di attività residue, nonché alla promozione dell'autonomia della persona assistita.

L'Allegato 5 del suddetto D.P.C.M. 12 gennaio 2017 reca dunque il nuovo Nomenclatore della protesica il quale contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal SSN, aggiornando la disciplina di erogazione dell'assistenza protesica contenuta nel D.M. 27 agosto 1999, n. 332, nei termini seguenti:

- ridefinisce l'elenco delle protesi e ortesi "su misura" (elenco 1) e l'elenco degli ausili "di serie" (elenco 2A e 2B) aggiornando la nomenclatura in relazione alle innovazioni cliniche e tecnologiche intervenute negli anni e rendendo "di serie" alcuni ausili sino ad oggi erogati "su misura" (carrozine, protesi acustiche etc.). In tali nuovi elenchi sono, come detto, inclusi molti dispositivi di tecnologia avanzata per gravissime disabilità (soprattutto, nel settore delle tecnologie informatiche e di comunicazione, i cosiddetti ausili ICT- Information Communication Technologies) e protesi acustiche digitali;
- identifica i beneficiari dell'assistenza (art. 18 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017), includendovi anche i soggetti che, pur in attesa di accertamento dell'invalidità, abbiano urgente bisogno dell'ausilio, i soggetti affetti da malattie rare ed i soggetti in assistenza domiciliare integrata con disabilità temporanea.

L'Allegato 12 del D.P.C.M., dedicato alla definizione delle *Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica*, all'art 1, comma 1 conferma quanto già precedentemente sancito in materia dal decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, ovvero che la *procedura di erogazione dell'assistenza protesica si articola nelle seguenti fasi: formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale, prescrizione, autorizzazione, erogazione, collaudo, follow up*; al comma 2 prevede che il medico specialista competente alla formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale debba possedere specifiche competenze per la prescrizione di protesi, ortesi e ausili tecnologici e, a tal proposito, che *le regioni possono prevedere l'istituzione di elenchi regionali o aziendali dei medici prescrittori.*

Inoltre all'art. 1 comma 5, del citato Allegato 12 è sancito, per la prima volta, che *le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore ... sono erogate su prescrizione dello specialista effettuata sul ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale*; al comma 9 che la prestazione di assistenza protesica *deve essere appropriata rispetto al bisogno dell'utente e compatibile con le caratteristiche del suo ambiente di vita e con le esigenze degli altri soggetti coinvolti nel programma di trattamento* e che le regioni promuovono l'ulteriore sviluppo dell'appropriatezza della prescrizione e del corretto svolgimento del piano riabilitativo-assistenziale individuale.

Ciò premesso va sottolineato che la "prescrizione protesica" è parte integrante del percorso diagnostico riabilitativo individuale e non semplicemente l'aspetto formale che riconosce al medico un potere prescrittivo: è necessario, pertanto, un percorso virtuoso che consenta ai Direttori Generali delle aziende sanitarie di individuare i medici specialisti più preparati a fornire al paziente valutazioni cliniche e soluzioni terapeutico-riabilitative quanto più adeguate alle sue esigenze.

La ricognizione effettuata dalla Direzione regionale Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici ha evidenziato che nel Veneto gli specialisti che, ad oggi, per le diverse disabilità, prescrivono prestazioni con erogazione di protesi/ortèsi/ausili, operano nelle seguenti strutture: strutture pubbliche, cioè aziende ULSS/Ospedaliere e IRCSS, come dipendenti o convenzionati (specialisti ambulatoriali interni); ospedali privati accreditati, cui è riconosciuta la funzione di presidio ospedaliero ex D.G.R. n. 2122 del 19.11.2013; strutture private accreditate secondo accordi contrattuali per l'erogazione dell'assistenza protesica conclusi con le aziende ULSS territorialmente competenti, ivi comprese le strutture riabilitative extra ospedaliere identificate ai sensi dell'art.26 della legge n. 833/1978.

Dalla rilevazione di cui sopra è emerso un quadro disomogeneo sia per il tipo di specializzazione riconosciuta ai fini della prescrizione dei diversi ausili, sia per le strutture all'interno delle quali gli specialisti operano,

sia per le modalità prescrittive (gli specialisti utilizzano infatti specifiche modulistiche predisposte a livello aziendale).

Allo scopo di uniformare il comportamento prescrittivo sul territorio regionale, il tema della definizione dell'elenco degli specialisti dipendenti o convenzionati che possono prescrivere gli ausili e le protesi inclusi negli elenchi per l'assistenza protesica, è stato affrontato in sede di Tavolo regionale per l'assistenza protesica (TRAP), istituito con D.G.R. n. 850 del 13.6.2017 proprio per procedere alla revisione del percorso riabilitativo-assistenziale e delle modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, alla luce delle nuove disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Con il presente atto si propone pertanto, in attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 12, art. 1, comma 2, di definire l'elenco regionale delle specialità mediche abilitate alla prescrizione delle prestazioni di Assistenza Protesica, approvando i seguenti documenti, elaborati in sede di TRAP:

- **allegato A**, parte integrante del presente atto, recante l'Elenco degli specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio nel quale sono individuate, appunto, le specialità mediche abilitate alla prescrizione per ogni codice ISO dell'ausilio descritto nell'Elenco 1 - allegato 1 del citato D.M. Salute 332/1999;
- **allegato B**, parte integrante del presente atto, recante l'Elenco degli specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio, formato da tre elenchi in corrispondenza della suddivisione contenuta nell'allegato 5 del citato D.P.C.M. 2017: l'elenco 1 riferito agli Ausili su misura; l'elenco 2A riferito agli ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato; e l'elenco 2B riferito agli ausili di serie pronti per l'uso.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 64 *Norme finali e transitorie* del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, l'**allegato A** del presente provvedimento dovrà restare in vigore fino alla data di pubblicazione del decreto interministeriale di definizione delle tariffe massime dei dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1 di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 17 del D.P.C.M. stesso; per quanto riguarda l'**allegato B**, va chiarito d'altra parte che il relativo elenco 1 riferito agli *Ausili su misura* entrerà in vigore solo a decorrere dalla pubblicazione del medesimo suddetto decreto interministeriale. Gli elenchi 2A e 2B dello stesso **allegato B**, invece, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente atto nel bollettino ufficiale della Regione.

Ciò premesso, ricordato che le regioni hanno facoltà di regolare l'ambito dei soggetti cui attribuire la responsabilità delle prescrizioni a carico SSN e dato atto dell'esigenza di introdurre anche nell'ambito dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza protesica, misure di appropriatezza delle relative prescrizioni, ferma restando la disposizione ex art. 18 "Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica", comma 1, lett. f) del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 riferita alle *persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la presenza di una menomazione grave e permanente e la necessità e l'urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del piano riabilitativo-assistenziale*", si propone quanto segue.

In considerazione della prossima attivazione della piattaforma informatizzata regionale per la prescrizione e l'erogazione di assistenza protesica, nonché della citata norma di cui all'art. 1 comma 5, Allegato 12 del D.P.C.M. 2017, si propone, di incaricare le aziende ULSS/Ospedaliere/IRCSS sulla base dei suddetti **allegati A e B**, di individuare al proprio interno dipartimenti/unità operative/ambulatori candidati alla prescrizione di assistenza protesica e di comunicare le strutture così individuate all'Area Sanità e Sociale per il successivo provvedimento autorizzativo.

Per quanto riguarda i "Presidi e Centri (D.P.R. 14.1.1997) ex Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78" si propone di modificare la D.G.R. n. 1691 del 28.6.2002 "*Attività di riabilitazione sanitaria intensiva extraospedaliera presso Presidi e Centri (D.P.R. 14.1.1997) ex Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78 . Aggiornamento tariffe 2002*" e successive modifiche/integrazioni (interventive dal 2002 sino alla vigente D.G.R. 2258 del 30.12.2016 "*Assegnazione Budget per l'attività*

*di riabilitazione extraospedaliera presso Istituti e Centri, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, accreditati, per il triennio 2017-2019 ed ulteriori disposizioni") limitatamente al punto ove si stabilisce, per le strutture in parola, che la prescrizione e il collaudo di protesi, ortesi ed ausili previsti dal D.M. 332/1999 può essere effettuata dal medico specialista del presidio di riabilitazione: si propone, oggi, invece, di incaricare i Direttori Generali delle Aziende ULSS, limitatamente alle strutture private accreditate oggetto della citata D.G.R. n. 1691/2002 e succ. mod. e int., di individuare laddove ritenuto necessario per le esigenze del territorio di competenza, sulla base degli **allegati A e B** del presente atto, quelle candidate alla prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica ovvero delle prestazioni che comportano la fornitura di protesi, ortesi e ausili tecnologici a carico del SSN. I Direttori Generali dovranno comunicare i centri così individuati all'Area Sanità e Sociale per il successivo provvedimento autorizzativo per un periodo di 12 mesi rinnovabili.*

Quindi le sole strutture private accreditate, di cui sopra, saranno autorizzate alla prescrizione per l'assistenza protesica per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione nel BUR del suddetto decreto di autorizzazione e comunque fino al successivo provvedimento di conferma dell'autorizzazione stessa che sarà adottato dal Direttore Generale Area Sanità e Sociale a seguito di proposta che, sulla base degli **allegati A e B** per le esigenze del territorio di competenza, le Aziende ULSS dovranno inviare all'Area Sanità e Sociale entro due mesi dalla scadenza della durata dell'autorizzazione stessa.

Esclusivamente le strutture, pubbliche e private, identificate come sopra dalle Direzioni Generali e previa autorizzazione con decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale, potranno pertanto prescrivere prestazioni di assistenza protesica cioè prestazioni che comportano la fornitura di protesi, ortesi e ausili tecnologici a carico del SSN.

Inoltre, vista la citata norma di cui all'art. 1 comma 5, Allegato 12 del D.P.C.M. 2017, gli specialisti operanti all'interno delle strutture autorizzate, fatte salve nuove disposizioni nazionali in materia di ricettario standardizzato, nelle more della completa informatizzazione regionale del percorso per l'assistenza protesica dovranno prescrivere le prestazioni di assistenza protesica utilizzando il ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica da assicurare a carico del SSN agli ospiti non autosufficienti dei Centri di Servizi i cui rapporti con le aziende ULSS sono stati da ultimo disciplinati con D.G.R. n. 1231 del 14.8.2018, si propone di prevedere che le Aziende ULSS tramite il medico coordinatore di cui all'art. 4 - Allegato A della DGR n. 1231/2018, assicurino periodicamente la presenza del proprio specialista (dipendente o specialista ambulatoriale interno) abilitato alla prescrizione delle suddette prestazioni di assistenza protesica presso i Centri di Servizi stessi.

Infine, si propone di incaricare le aziende sanitarie e le strutture private autorizzate come sopra alla prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica, di prevedere per gli specialisti in esse operanti almeno una specifica iniziativa formativa inerente all'assistenza protesica nell'ambito del piano di formazione/aggiornamento annuale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 - Definizione e d'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art.1 comma 7 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502;

VISTO il decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 - Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale;

VISTA la D.G.R. n. 850 del 13.6.2017 - Tavolo Regionale per l'Assistenza Protesica. Istituzione;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;

VISTA la D.G.R. n. 1691 del 28.6.2002 - Attività di riabilitazione sanitaria intensiva extraospedaliera presso Preside e Centri (D.P.R. 14.1.1997) ex Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78 . Aggiornamento tariffe 2002;

VISTA la D.G.R. n. 2122 del 19.11.2013 - Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla lr n. 39/1993 e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei

servizi e delle strutture di ricovero intermedie. Pssr 2012/2016. Deliberazione n. 68/Cr del 18.6.2013;

VISTA la D.G.R. n. 2258 del 30.12.2016 - Assegnazione Budget per l'attività di riabilitazione extraospedaliera presso Istituti e Centri, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, accreditati, per il triennio 2017-2019 ed ulteriori disposizioni;

VISTA la D.G.R. n. 1231 del 14.8.2018 - Approvazione del nuovo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le aziende ULSS e i Centri di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 3 della LR n. 22 del 2002 e dell'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992;

VISTA l'art. 2 comma 2, lett. o), legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

delibera

1. di definire, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 12, le specialità mediche abilitate alla prescrizione delle prestazioni che comportano la fornitura di protesi, ortèsi e ausili tecnologici a carico del Servizio Sanitario Nazionale e, in fase di prima applicazione, le modalità per individuare le strutture da autorizzare alla prescrizione medesima;
2. di approvare, pertanto, i seguenti **allegati A e B**, parti integranti del presente provvedimento: **allegato A** *Elenco specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio (D.M. Salute 332/99 allegato 1 - Elenco 1)*; **allegato B** *Elenco specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - Allegato 5)*, formato dall'elenco 1 riferito agli Ausili su misura; dall'elenco 2A riferito agli ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato; dall'elenco 2B riferito agli ausili di serie pronti per l'uso;
3. di dare atto che in virtù di quanto stabilito dall'art. 64 *Norme finali e transitorie* del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, l'**allegato A** del presente provvedimento dovrà restare in vigore fino alla data di pubblicazione del decreto interministeriale di definizione delle tariffe massime dei dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1 di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 17 del D.P.C.M. stesso; e per quanto riguarda l'**allegato B**, che il relativo elenco 1 riferito agli *Ausili su misura* entrerà in vigore solo a decorrere dalla pubblicazione del medesimo suddetto decreto interministeriale. Gli elenchi 2A e 2B dell'**allegato B** del presente atto, invece, entrano in vigore dalla pubblicazione del presente atto nel bollettino ufficiale della Regione;
4. di incaricare i Direttori Generali delle Aziende ULSS/Ospedaliere/IRCSS sulla base dei suddetti **allegati A e B**, di individuare al proprio interno dipartimenti/unità operative/ambulatori candidati alla prescrizione di assistenza protesica da comunicare all'Area Sanità e Sociale per il successivo provvedimento regionale di autorizzazione alla prescrizione di prestazioni di Assistenza Protesica;
5. di incaricare i Direttori Generali delle Aziende ULSS, limitatamente alle strutture private accreditate oggetto della D.G.R. n. 1691 del 28.6.2002 *"Attività di riabilitazione sanitaria intensiva extraospedaliera presso Presidi e Centri (D.P.R. 14.1.1997) ex Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78 . Aggiornamento tariffe 2002"* e successive modifiche/integrazioni, di individuare laddove ritenuto necessario per le esigenze del territorio di competenza, sulla base degli **allegati A e B**, quelle candidate alla prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica da comunicare all'Area Sanità e Sociale per il successivo provvedimento regionale di autorizzazione alla prescrizione di prestazioni di Assistenza Protesica;
6. di incaricare, pertanto, il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, sulla base delle proposte aziendali di cui al punto 4, di definire con proprio atto l'elenco delle strutture pubbliche autorizzate alla prescrizione di prestazioni di assistenza protesica e di provvedere ad eventuali successivi aggiornamenti;
7. di incaricare, altresì, il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, sulla base delle proposte che perverranno dalle Aziende ULSS, di definire con proprio decreto l'elenco delle strutture di cui al punto 5. -strutture private accreditate oggetto della D.G.R. n. 1691 del 28.6.2002 e s.m.i. - autorizzate alla prescrizione di prestazioni di assistenza protesica;
8. di stabilire che le strutture private accreditate di cui al punto 7. saranno autorizzate alla prescrizione per l'assistenza protesica per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione nel BUR del suddetto decreto di autorizzazione e fino al successivo provvedimento di conferma dell'autorizzazione stessa che sarà adottato dal Direttore Generale Area Sanità e Sociale a seguito di proposta che, sulla base degli **allegati A e B** per le esigenze del territorio di competenza, le Aziende ULSS dovranno inviare all'Area Sanità e Sociale entro due mesi dalla scadenza della durata dell'autorizzazione stessa;

9. di modificare, pertanto, nei termini di cui ai precedenti punti 5. e 7., la D.G.R n. 1691 del 28.6.2002 e successive modifiche e integrazioni, come specificato in premessa;
10. di precisare che l'art. 18 "Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica", comma 1, lett. f) del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 dispone per le persone ricoverate sia nelle strutture sanitarie pubbliche che private accreditate, che il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la presenza di una menomazione grave e permanente e la necessità e l'urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortèsi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del piano riabilitativo-assistenziale;
11. di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale di provvedere agli eventuali aggiornamenti dell'**allegato A** *Elenco specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio (D.M. Salute 332/99 allegato 1 - Elenco 1)* e dell'**allegato B** *Elenco specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - Allegato 5)* di cui al punto 2. del dispositivo;
12. di stabilire in quattro mesi dalla pubblicazione del presente atto nel BUR il termine entro il quale i Direttori Generali delle aziende sanitarie dovranno comunicare i dati di cui ai suddetti punti 4. e 5. all'Area Sanità e Sociale per l'adozione del successivo provvedimento regionale di definizione dell'elenco delle strutture autorizzate alla prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica;
13. di precisare che, come in premessa esplicitato, gli specialisti operanti all'interno delle strutture pubbliche e private accreditate autorizzate ai sensi dei punti 6. e 7., fatte salve nuove disposizioni nazionali in materia di uso del ricettario standardizzato, nelle more della completa informatizzazione regionale del percorso per l'assistenza protesica, prescriveranno le prestazioni di assistenza protesica utilizzando il ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale;
14. di stabilire che le aziende sanitarie e le strutture private autorizzate, come sopra, alla prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica, dovranno prevedere per gli specialisti in esse operanti almeno una specifica iniziativa formativa inerente all'assistenza protesica nell'ambito del piano di formazione/aggiornamento annuale;
15. di stabilire che per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica da assicurare a carico del SSN agli ospiti non autosufficienti dei Centri di Servizi di cui alla D.G.R. n. 1231 del 14.8.2018, le Aziende ULSS tramite il medico coordinatore assicurino periodicamente la presenza del proprio specialista (dipendente o specialista ambulatoriale interno) abilitato alla prescrizione delle prestazioni stesse presso i Centri;
16. di precisare che la previsione dell'eventuale autorizzazione a prescrivere prestazioni di assistenza protesica con oneri a carico del SSN in capo a categorie di strutture private accreditate diverse da quelle di cui al punto 5., potrà essere deliberata dalla Giunta, qualora le misure di appropriatezza oggetto del presente provvedimento si rivelino inadeguate a garantire l'accesso alle prestazioni in parola a tutti gli utenti interessati;
17. di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione del presente atto;
18. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
19. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



Elenco specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio (D.M. Salute 332/99 Allegato 1 – elenco 1)

CLASSI ISO	Codici ISO	DESCRIZIONE	SPECIALISTI COMPETENTI
03- AUSILI PER TERAPIA ED ADDESTRAMENTO	03.12	AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA	▪ CHIRURGO GENERALE
	03.48	AUSILI PER RIEDUCAZIONE DI MOVIMENTO FORZA EQUILIBRIO	▪ FISIATRA
	03.78	AUSILI PER LA RIEDUCAZIONE NELLE ATTIVITA' QUOTIDIANE	▪ FISIATRA
06- ORTESI E PROTESI	06.03	ORTESI SPINALI	▪ FISIATRA ▪ ORTOPEDICO
	06.06	APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE	▪ FISIATRA ▪ ORTOPEDICO
	06.12	APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE	▪ FISIATRA ▪ ORTOPEDICO ▪ DIABETOLOGO (per piede diabetico) limitatamente alle ortesi per piede, inclusi plantari ed inserti (codice ISO 06.12.03)
	06.18	PROTESI DI ARTO SUPERIORE	▪ FISIATRA
	06.24	PROTESI DI ARTO INFERIORE	▪ FISIATRA
	06.27	PROTESI COSMETICHE E NON FUNZIONALI DI ARTO INFERIORE	▪ FISIATRA
	06.30	PROTESI NON DI ARTO: OCULARI	▪ OCULISTA
	06.33	CALZATURE ORTOPEDICHE	▪ FISIATRA ▪ DIABETOLOGO (per piede diabetico) limitatamente alle calzature ortopediche su misura (codice ISO 06.33.06)
12 – AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE	12.03	AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO	▪ FISIATRA ▪ GERIATRA
	12.06	AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON DUE BRACCIA	▪ FISIATRA
	12.18	BICICLETTE	▪ FISIATRA
	12.21	CARROZZINE	▪ FISIATRA
	12.24	ACCESSORI PER CARROZZINE	▪ FISIATRA
	12.27	VEICOLI (PASSEGGINI)	▪ FISIATRA
	12.36	AUSILI PER SOLLEVAMENTO	▪ FISIATRA



28033d8c



18 – MOBILIA ED ADATTAMENTI PER LA CASA O PER ALTRI EDIFICI	18.09.18	AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA: SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE	▪ FISIATRA
	18.09.39	SISTEMI DI POSTURA MODULARI E SU MISURA	▪ FISIATRA
21 – AUSILI PER COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE	21.03	AUSILI OTTICI	▪ OCULISTA
	21.45	APPARECCHI ACUSTICI	▪ ORL ▪ AUDIOLOGO-FONIATRA



2





Elenco specialisti prescrittori di assistenza protesica competenti per classe di ausilio (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - Allegato 5)

Elenco 1 (Ausili su misura)

CLASSE ISO	CODICI ISO	DESCRIZIONE	SPECIALISTI COMPETENTI
CLASSE 04 - AUSILI PER TERAPIE INDIVIDUALI	04.06	AUSILI PER LA TERAPIA CIRCOLATORIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA ▪ CHIRURGO VASCOLARE ESPERTO IN ANGIOLOGIA ▪ ONCOLOGO NOTA: per i pazienti affetti da linfedema primario cronico (codice patologia rara RGG020) si rimanda ai Centri di Riferimento accreditati dalla Regione di appartenenza (per il Veneto ex DGR n. 763 del 14/05/2015 e s.m.i.)
CLASSE 06 - ORTESI E PROTESI	06.03	ORTESI SPINALI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA ▪ ORTOPEDICO
	06.06	ORTESI PER ARTO SUPERIORE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA
	06.12	ORTESI PER ARTO INFERIORE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA ▪ ORTOPEDICO ▪ DIABETOLOGO (per piede diabetico) limitatamente alle ortesi per piede (codice ISO 06.12.03) e alle ortesi per caviglia-piede (codice ISO 06.12.06)
	06.18	PROTESI DI ARTO SUPERIORE (ULPS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA
	06.24	PROTESI DI ARTO INFERIORE (LLPS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA
	06.30	PROTESI NON DI ARTO (protesi oculari su misura)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OCULISTA
	06.33	CALZATURE ORTOPEDICHE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA ▪ DIABETOLOGO (per piede diabetico) limitatamente alle calzature per ridurre le deformità (codice ISO 06.33.05)
CLASSE 12 - AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE	12.27	SEDIE DA TRASPORTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA



CLASSE 18 - AUSILI PER ADATTAMENTO DELLA CASA E ALTRI AMBIENTI	18.09	SEDUTE E SISTEMI DI SEDUTA SPECIALI	▪ FISIATRA
CLASSE 22 - AUSILI PER COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE	22.03	AUSILI OTTICI CORRETTIVI SU MISURA	▪ OCULISTA NOTA: per i pazienti affetti da malattia rara si rimanda ai Centri di Riferimento accreditati dalla Regione di appartenenza (per il Veneto ex DGR n. 763 del 14/05/2015 e s.m.i.)



Elenco 2A (Ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato)

CLASSE ISO	CODICI ISO	DESCRIZIONE	SPECIALISTI COMPETENTI
CLASSE 06 - ORTESI E PROTESI	06.03	ORTESI SPINALI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA ▪ ORTOPEDICO
	06.06	ORTESI PER ARTO SUPERIORE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA
	06.12	ORTESI PER ARTO INFERIORE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA ▪ ORTOPEDICO ▪ DIABETOLOGO (per piede diabetico) limitatamente alle ortesi per cavaglia-piede (codice ISO 06.12.06)
	06.33	CALZATURE ORTOPEDICHE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA
CLASSE 12 - AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE	12.22	CARROZZINE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA
CLASSE 18 - MOBILIA E ADATTAMENTI PER LA CASA	18.09	AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA
CLASSE 22 - AUSILI PER COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	22.03	AUSILI PER LA VISTA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OCULISTA <p>NOTA: per i pazienti affetti da malattia rara si rimanda ai Centri di Riferimento accreditati dalla Regione di appartenenza (per il Veneto ex DGR n. 763 del 14/05/2015 e s.m.i.)</p>
	22.06	AUSILI PER L'UDITO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ORL ▪ AUDIOLOGO-FONIATRA <p>NOTA: per gli impianti cocleari nei bambini fino alla soglia dei 5 anni di età si rimanda ai Centri di Riferimento Regionali (Decreto n. 282 del 30/09/2015 e s.m.i.)</p>



Elenco 2B (Ausili di serie pronti per l'uso)

CLASSE ISO	Codici ISO	DESCRIZIONE	SPECIALISTI COMPETENTI
CLASSE 04 - AUSILI PER TERAPIE PERSONALI	04.03	AUSILI PER TERAPIA RESPIRATORIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PNEUMOLOGO ▪ ORL ▪ PEDIATRA (per pazienti minorenni) ▪ INTERNISTA limitatamente agli aspiratori (codice ISO 04.03.21) ▪ MEDICO ESPERTO IN CURE PALLIATIVE (per pazienti in cura) limitatamente agli aspiratori (codice ISO 04.03.21) ▪ GERIATRA limitatamente agli aspiratori (codice ISO 04.03.21) <p>NOTA: per i ventilatori/respiratori (codice ISO 04.03.12) si rimanda ai Centri Accreditati dalla Regione</p>
	04.06	AUSILI PER TERAPIA CIRCOLATORIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA ▪ CHIRURGO VASCOLARE ESPERTO IN ANGIOLOGIA. ▪ ONCOLOGO <p>NOTA: per i pazienti in possesso della certificazione per patologia rara (RGG020, RCG040, RI0080, RN0960, RN1510 e RDG020) si rimanda ai Centri di Riferimento accreditati dalla Regione di appartenenza (per il Veneto ex DGR n. 763 del 14/05/2015 e s.m.i.)</p>
	04.08	INDUMENTI A COMPRESSIONE PER CONTROLLO E CONCETTUALIZZAZIONE DEL CORPO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA (con presa in cura del paziente da parte di un team multidisciplinare costituito almeno da fisiatra, fisioterapista e/o terapeuta occupazionale, neuropsichiatra infantile e/o pediatra neurologo collegati funzionalmente, operanti in Centri pubblici dotati di tecnologie/strumenti atte a svolgere l'analisi del cammino)



	04.19	AUSILI PER SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PNEUMOLOGO ▪ PEDIATRA (per pazienti minorenni) ▪ INTERNISTA ▪ MEDICO ESPERTO IN CURE PALLIATIVE (per pazienti in cura) ▪ GERIATRA ▪ NEUROLOGO
	04.24	AUSILI PER TEST FISICI E BIOCHIMICI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OCULISTA
	04.33	AUSILI PER LA GESTIONE DELL'INTEGRITA' TESSUTALE (ausili antidecubito)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA ▪ INTERNISTA ▪ MEDICO ESPERTO IN CURE PALLIATIVE (per pazienti in cura) ▪ GERIATRA <p>NOTA: limitatamente ai materassi e alle traverse antidecubito (codice ISO 04.33.06), ausili prescrivibili esclusivamente a pazienti presso abitazioni private</p>
	04.48	TAVOLO INCLINABILE PER STATICA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA
CLASSE 06 - ORTESI E PROTESI	06.06	ORTESI PER ARTO SUPERIORE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA
	06.30	PROTESI NON DI ARTO (protesi mammarie esterne)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CHIRURGO GENERALE ▪ ONCOLOGO ▪ CHIRURGO PLASTICO
CLASSE 09 - AUSILI PER LA CURA E LA PROTEZIONE PERSONALE	09.06	AUSILI DA INDOSSARE PER LA PROTEZIONE DEL CORPO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA limitatamente agli ausili per la protezione della testa (codice ISO 09.06.03) ▪ NEUROLOGO limitatamente agli ausili per la protezione della testa (codice ISO 09.06.03) <p>NOTA: per i pazienti in possesso della certificazione per patologia rara (RN0570 e RNG070) limitatamente agli ausili per la protezione del tronco o dell'intero corpo (codice ISO 09.06.24) si rimanda ai Centri di Riferimento accreditati dalla Regione di appartenenza (per il Veneto ex DGR n. 763 del 14/05/2015 e s.m.i.)</p>
	09.12	AUSILI PER EVACUAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA ▪ GERIATRA <p>NOTA: ausili prescrivibili esclusivamente a pazienti presso abitazioni private</p>
	09.33	AUSILI PER LAVARSI, PER FARE IL BAGNO E LA DOCCIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA <p>NOTA: ausili prescrivibili esclusivamente a pazienti presso abitazioni private</p>



CLASSE 12 - AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE	12.03	AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA ▪ GERIATRA
	12.06	AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON ENTRAMBE LE BRACCIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA
	12.18	CICLI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA
	12.22	CARROZZINE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA ▪ GERIATRA con l'eccezione delle carrozzine ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione elettrica (codice ISO 12.22.03.018), la cui prescrizione è di competenza esclusiva del FISIATRA
	12.23	CARROZZINE A MOTORE ELETTRICO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA
	12.24	COMANDI ELETTRICI, UNITA' DI PROPULSIONE, DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE E SICUREZZA PER CARROZZINE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA
	12.27	VEICOLI E MEZZI DI TRASPORTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA
	12.31	AUSILI PER IL TRASFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA NOTA: ausili prescrivibili esclusivamente a pazienti presso abitazioni private
	12.36	AUSILI PER IL SOLLEVAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA NOTA: ausili prescrivibili esclusivamente a pazienti presso abitazioni private
12.39	AUSILI PER L'ORIENTAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OCULISTA 	
CLASSE 15 - AUSILI PER LA CURA DELLA CASA	15.09	AUSILI PER MANGIARE E BERE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA NOTA: ausili prescrivibili esclusivamente a pazienti presso abitazioni private
CLASSE 18 - MOBILIA E ADATTAMENTI PER LA CASA	18.09	AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA
	18.12	LETTI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA ▪ GERIATRA ▪ MEDICO ESPERTO IN CURE PALLIATIVE (per pazienti in cura) NOTA: ausili prescrivibili esclusivamente a pazienti presso abitazioni private
	18.18	SISTEMI DI SOSTEGNO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA NOTA: ausili prescrivibili esclusivamente a pazienti presso abitazioni private
	18.30	AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA



		VERTICALI	NOTA: prescrivere preferibilmente i dispositivi elevatori portatili (codice ISO 18.30.08). Riservare i montascale fissi con sedile (codice ISO 18.30.10) e i montascale fissi con piattaforma (codice ISO 18.30.11) ai seguenti casi: impossibilità strutturale ad installare i dispositivi elevatori portatili e pazienti in particolari condizioni di bisogno sanitario, sociale, relazionale ed ambientale, previa valutazione preliminare dell'UVMD (Unità di Valutazione Multi Dimensionale)
CLASSE 22 - AUSILI PER COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	22.03	AUSILI PER LA VISTA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OCULISTA
	22.12	AUSILI PER IL DISEGNO E LA SCRITTURA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OCULISTA
	22.18	AUSILI PER REGISTRARE E RIPRODURRE INFORMAZIONI AUDIO E VIDEO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ORL ▪ AUDIOLOGO-FONIATRA
	22.21	AUSILI PER LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ORL ▪ FISIATRA (con presa in cura del paziente da parte di un team multidisciplinare composto da fisiatra, fisioterapista e logopedista)
	22.24	TELEFONI E AUSILI PER TELEFONARE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ORL ▪ FISIATRA ▪ OCULISTA ▪ AUDIOLOGO-FONIATRA
	22.27	AUSILI PER INDICAZIONI, SEGNALAZIONE E ALLARMI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OCULISTA limitatamente agli orologi (codice ISO 22.27.12) <p>NOTA: per gli allarmi di sicurezza personale (codice ISO 22.27.18) si rimanda alla normativa regionale riguardante il telesoccorso</p>
	22.30	AUSILI PER LA LETTURA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FISIATRA limitatamente agli ausili volta-pagine (codice ISO 22.30.12) e ai leggii (codice ISO 22.30.15) ▪ OCULISTA limitatamente alle macchine per il riconoscimento dei caratteri (codice ISO 22.30.21) ▪ NEUROPSICHIATRA INFANTILE (per i pazienti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento) limitatamente alle macchine per il riconoscimento dei caratteri (codice ISO 22.30.21)



	22.36	DISPOSITIVI DI INGRESSO PER COMPUTER	▪ FISIATRA
	22.39	DISPOSITIVI DI USCITA PER COMPUTER	▪ OCULISTA
CLASSE 24 - AUSILI PER MANOVRARE OGGETTI E DISPOSITIVI	24.09	AUSILI PER GESTIRE E CONTROLLARE DISPOSITIVI	▪ FISIATRA
	24.13	SISTEMI DI CONTROLLO A DISTANZA	▪ FISIATRA
	24.18	AUSILI PER ASSISTERE E/O SOSTITUIRE FUNZIONI DI BRACCIA E/O MANI E/O DITA	▪ FISIATRA
	24.21	AUSILI PER RAGGIUNGERE E PRENDERE ALTRI OGGETTI (DISTANTI)	▪ FISIATRA
	24.24	SISTEMI DI POSIZIONAMENTO FISSI	▪ FISIATRA

